

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**DIFFERITA AL 30.9.2021 LA PRESENTAZIONE  
DEL MOD. REDDITI 2021 PER IL CONTRIBUTO A  
FONDO PERDUTO “PEREQUATIVO”**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 73/2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 4.9.2021
- Comunicato stampa MEF 6.9.2021, n. 172
- Informative SEAC 27.5.2021, n. 163 e 3.9.2021, n. 265

IN SINTESI

*Recentemente, con riferimento al contributo “perequativo”, introdotto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” spettante ai soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19:*

- *il MEF ha annunciato il differimento al 30.9.2021 del termine di presentazione del mod. REDDITI 2021 finalizzato alla verifica del peggioramento del risultato economico d'esercizio;*
- *l'Agenzia delle Entrate ha individuato i campi della dichiarazione dei redditi utilizzati per individuare i risultati economici d'esercizio.*

*Manca ancora all'appello:*

- *l'autorizzazione UE;*
- *l'apposito Decreto che fissa la percentuale del peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello del 2019, nonché la percentuale utilizzabile per determinare il contributo spettante;*
- *il modello utilizzabile per la richiesta del contributo nonché il relativo periodo di presentazione.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto c.d. "perequativo" **a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA. In particolare il beneficio spetta agli esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo** / titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR che hanno:

- conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
- e
- subito un **peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale individuata dal MEF con un apposito Decreto.

Il contributo è determinato applicando la **specificata percentuale**, individuata dal MEF, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**, al netto dei contributi concessi a seguito dell'emergenza COVID-19.



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Va evidenziato che il beneficio in esame:

- è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**, alla data attuale non ancora concessa;
- è riconosciuto previa presentazione all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda**, la quale:
  - **va inviata entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura** telematica;
  - può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

L'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda è demandata all'Agenzia delle Entrate tramite un apposito Provvedimento.

#### DIFFERIMENTO PRESENTAZIONE MOD. REDDITI 2021

La richiesta del contributo da parte del soggetto interessato è subordinata al fatto che la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021) sia presentata entro il 10.9.2021.

Ora, con il Comunicato stampa 6.9.2021, n. 172 il MEF ha reso noto che, "*in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria*", con uno specifico DPCM è stato disposto **il differimento di tale termine dal 10.9 al 30.9.2021**.

Invio dichiarazione redditi per fruizione contributo fondo perduto perequativo



~~ENTRO IL  
10.9.2021~~



ENTRO IL  
30.9.2021



È confermato al 30.11.2021 il termine ultimo per l'invio del mod. REDDITI 2021 "*per tutti gli altri contribuenti*".

L'emanazione da parte del MEF del Decreto che individua la percentuale riferita al peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 e quella da applicare alla differenza del risultato economico delle predette annualità per la determinazione del contributo spettante interverrà dopo l'invio dei mod. REDDITI 2021. A tal fine l'Agenzia delle Entrate successivamente al 30.9.2021 procederà all'extrapolazione dei risultati economici 2020 / 2019 per consentire al MEF di determinare le predette percentuali.

Di fatto, poiché alla data attuale **mancano le regole operative** non risulta ancora possibile individuare né i soggetti beneficiari del contributo, né l'ammontare spettante.

Va comunque considerato che risultano non interessati al contributo in esame i contribuenti che hanno registrato un miglioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 nonché i contribuenti che pur presentando un peggioramento del risultato economico hanno beneficiato di contributi a fondo perduto COVID-19 di importo pari o superiore al peggioramento subito (si pensi, ad esempio, al caso di un contribuente che presenta un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto al 2019 pari a € 20.000 e che ha già ottenuto il contributo a fondo perduto c.d. "Decreto

Rilancio" e i contributi a fondo perduto c.d. "Decreto Sostegni" e c.d. "Decreto Sostegni-bis" per complessivi € 25.000).

In tale ultima fattispecie, infatti, a prescindere dalla percentuale di peggioramento del risultato economico e di quantificazione del contributo "perequativo" fissata dal MEF il contribuente ha già beneficiato di una somma superiore a quanto ora potenzialmente potrebbe aver diritto.

#### INDIVIDUAZIONE RISULTATO ECONOMICO 2019 E 2020

Con il Provvedimento 4.9.2021 l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 da considerare al fine di determinare il valore dei risultati economici di tali esercizi.

Modello	Regime / tipologia reddito	Rigo di riferimento 2019 / 2020	Note
<b>730</b>	Reddito agrario	Prospetto di liquidazione (mod. 730-3) rigo 2 – (somma dei campi 3 dei rigi da A1 ad A6 in cui a campo 2 sono indicati i codici 5 e 6 e per cui non risulta barrata la casella di campo 10)	Reddito agrario imponibile
<b>REDDITI PF</b>	Reddito agrario	RA23, campo 12 + (RS6, campo 3 + RS7, campo 3 per i quali RS1, campo 1 = "RA")	Reddito agrario imponibile
	Contabilità ordinaria	RF63, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, campo 3	Reddito di lavoro autonomo al lordo delle perdite
	Attività di lavoro autonomo e d'impresa regime minimi / forfetario	LM8, campo 1 + LM36, campo 1	Reddito d'impresa e di lavoro autonomo contribuenti minimi / forfetari al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, campo 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
<b>REDDITI SP</b>	Contabilità ordinaria	RF63, campo 1 +/- RJ15, campo 2	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, campo 1	Reddito di lavoro autonomo
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, campo 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Regime Tonnage tax	RJ15, campo 1 + RJ15, campo 2 + RJ14, campo 3	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA27, campo 12	Reddito agrario imponibile

RIPRODUZIONE VIETATA

<b>REDDITI ENC</b>	Contabilità ordinaria	RF63, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Contabilità semplificata	RG31, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Contabilità pubblica	RC8, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Lavoro autonomo	RE21, campo 1	Reddito di lavoro autonomo al lordo delle perdite
	Reddito di allevamento di animali, di produzione di vegetali e di attività agricole connesse	RD14, campo 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Reddito agrario	RA52, campo 10	Reddito agrario imponibile
<b>REDDITI SC</b>	Reddito d'impresa	RF63, campo 1	Reddito d'impresa al lordo delle perdite
	Società sportive dilettantistiche	RF70, campo 2 + RF71, campo 1	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite
	Società in regime di Tonnage tax	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ15, campo 1 se presente il quadro RJ ma non il quadro RF</li> <li>• RF63, campo 1 se presenti contemporaneamente i quadri RF e RJ</li> </ul>	Reddito d'impresa forfetario al lordo delle perdite

■